



I.C. GENAZZANO "G. GARIBALDI"
C.F. 93008720588 C.M. RMIC8AD00T

A3A4174 - Protocollo Generale

Prot. 0001957/U del 01/04/2022 19:10:41 Salute e p



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO "G. GARIBALDI"

Cod. Meccanografico RMIC8AD00T

Codice Fiscale 93008720588

e-mail rmic8ad00t@istruzione.it indirizzo pec rmic8ad00t@pec.istruzione.it sito web www.comprensivo-genazzano.gov.it

Sede di Genazzano

Ufficio di segreteria Via della Signoretta 00030
Genazzano Tel. 069579055 Fax 0695570268

Sede associata - San Vito Romano

V.le Trento e Trieste, 30 00030
San Vito Romano Tel. 069571058

Al Referente d'Istituto
Ai Referenti Covid di plesso
Alle famiglie
Al personale scolastico
Al Sito WEB

OGGETTO: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

Si comunica alle SS.LL., per conoscenza e quanto di competenza, che l'art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, semplifica la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e favorisce l'attività didattica in presenza.

A seguito dell'aggiornamento normativo, il Ministero della Pubblica Istruzione sentito il Ministero della Salute, con la Nota prot. 410 del 29/03/2022 *"Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2"* fornisce alle istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire **dal 1° aprile 2022**.

Si riportano di seguito le misure di maggiore interesse per la scuola, ricordando che fino al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. *green pass base* e che rimane l'obbligo di isolamento per i soggetti positivi al Covid-19.

1. MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

	<u>In assenza e fino a tre casi di positività</u>	<u>In presenza di almeno quattro casi di positività</u>
<u>Bambini</u>	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
<u>Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe</u>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

2. MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

	<u>In assenza e fino a tre casi di positività</u>	<u>In presenza di almeno quattro casi di positività</u>
<u>Alunni</u>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
<u>Personale che presta servizio nella classe</u>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3. MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

4. VERIFICA DIGITALE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola. Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C19" saranno disabilitate (Cfr nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: "Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza").

ALLEGATO

Nota Ministero dell'Istruzione 410 del 29/03/2022 *"Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2"*.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mara Marzullo*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93*